

Scuola secondaria di I° grado

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Agg.to deliberato dal Consiglio di Istituto del 9-02-2023

Criteria ispiratori

I principi generali che hanno ispirato la stesura del presente Regolamento di Disciplina sono i seguenti:

- **chiarezza e trasparenza** di comportamenti di tutti gli operatori scolastici;
- **ricerca di uniformita' di comportamento**, ispirato da linee educative condivise e socializzate;
- preminenza del **consiglio di classe** per le infrazioni più gravi;
- **coinvolgimento delle famiglie**;
- ricorso a figure specializzate esterne, se ritenuto opportuno.

Le sanzioni proposte sono di carattere temporaneo, proporzionate alle infrazioni, e ispirate al principio della riparazione del danno, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/06/98) e dal D.P.R. 235 del 21/11/2007.

Attività di prevenzione

Le iniziative di prevenzione, proposte da tutte le componenti, tese a coinvolgere la comunità-classe sono:

1. Creazione di un ambiente educativo in cui ogni alunno si senta accolto e valorizzato.
2. Lettura commentata del Regolamento di disciplina di Istituto, inserita nelle attività di accoglienza rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado.
3. Stesura del Regolamento di classe, guidata dal coordinatore, per responsabilizzare ogni alunno e facilitare, fra l'altro, il contributo richiesto in caso di infrazioni, inteso come difesa di diritti e non come delazione.

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - MANCANZE DISCIPLINARI

1. Configurano mancanze disciplinari l'inosservanza dei doveri elencati nell'art.3 del DPR n. 249 e sue modificazioni e qualunque atto che rechi intralcio allo svolgimento dell'attività scolastica, che sia lesivo della dignità umana e sociale di ciascun operatore della scuola o che offenda i suoi principi morali, le sue opinioni politiche, la sua fede religiosa, il suo diritto alla salute, e che costituisca una qualsiasi forma di impedimento alla fruizione del servizio scolastico e allo sviluppo fisico ed intellettuale degli alunni frequentanti la scuola.
2. Costituiscono particolari mancanze disciplinari:
 - a) le assenze non giustificate ed i ritardi sistematici non giustificati;
 - b) la continua inosservanza delle prescrizioni dell'insegnante in ordine ai tempi e ai metodi di assolvimento degli impegni di studio;
 - c) la falsificazione di firme o di contenuti delle comunicazioni; l'omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa;
 - d) il disturbo arrecato allo svolgimento dell'attività didattica ed alla classe in genere, tale da ostacolare, o comunque rendere difficoltoso, l'apprendimento e l'assolvimento degli impegni scolastici;
 - e) il disturbo arrecato allo svolgimento delle attività di gruppo, delle attività extra curricolari, quali gite, visite guidate, ecc. tale da ostacolarle o renderle, comunque, difficoltose;
 - f) l'assentarsi o l'allontanarsi dalle lezioni senza l'autorizzazione dell'insegnante o oltre i limiti stabiliti;
 - g) gli atteggiamenti o l'uso di espressioni volgari od offensivi della sensibilità, della morale, delle convinzioni religiose, del comune senso del decoro e della correttezza degli appartenenti alla comunità scolastica; comportamenti pericolosi per sè e gli altri;
 - h) gli atti di bullismo e di cyberbullismo commessi durante la frequenza scolastica. Bullismo: uno studente è oggetto di azioni di bullismo ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo ad azioni offensive messe in atto da uno o più compagni; gli atti di cyberbullismo: ai sensi dell'art. 1 c.2 Legge 71/2017
 - i) l'inosservanza delle prescrizioni dell'insegnante e/o degli addetti nell'uso delle strutture, attrezzature, sussidi didattici messi a disposizione della scuola; danneggiamenti a beni della scuola per negligenza, distrazione, imperizia o comportamenti non conformi alle regole; la sottrazione di sussidi, attrezzature, oggetti della scuola o dei compagni
 - j) l'utilizzo inappropriato delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - k) la mancata segnalazione al personale della scuola di atti, fatti, situazioni di cui si sia venuti a conoscenza e che possono costituire pericolo per la salute fisica e psichica dei membri della comunità scolastica o che possono provocare danni materiali al patrimonio della scuola;
 - l) l'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e di ogni altra disposizione dettata dal Regolamento.

ARTICOLO 2 - SANZIONI APPLICABILI (principio di proporzionalità).

1. Agli alunni responsabili delle mancanze disciplinari possono essere inflitte le sanzioni disciplinari di seguito riportate, tenendo conto che la loro applicazione segue i criteri di proporzionalità e gradualità e che tali sanzioni devono avere finalità educative:
 - a) richiamo verbale da parte dell'insegnante contestualmente alle necessarie iniziative per far sospendere il comportamento censurabile coinvolgendo, se del caso, la classe in una riflessione collettiva, secondo quanto previsto dal regolamento di classe;
 - b) comunicazione alla famiglia mediante annotazione sul diario personale dello studente;
 - c) ammonizione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante, accompagnata da analogo annotazione sul diario dell'alunno per avvisare la famiglia del fatto avvenuto;
 - d) convocazione della famiglia per la valutazione del caso da parte del coordinatore o DS;
 - e) proibizione temporanea, decisa dal Consiglio di classe, di partecipare ad attività integrative;
 - f) allontanamento dalla classe (con sorveglianza in altra classe e/o attività riparatoria) e annotazione sul

- registro di classe e comunicazione alla famiglia (sanzione decisa dal Consiglio di classe);
- g) allontanamento dalla scuola, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni, deciso dal Consiglio di Classe; i provvedimenti adottati devono essere annotati sul registro della classe di appartenenza. Si può concordare con la famiglia l'obbligo di frequenza per l'alunno sospeso dalla comunità scolastica, ai sensi del successivo comma 3.
2. In caso di recidiva può essere previsto un inasprimento delle sanzioni.
 3. All'irrogazione di ciascuna delle suddette sanzioni disciplinari può essere collegato l'obbligo di assolvimento di impegni, di svolgimento di attività, di comportamenti che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno, al ripristino dei rapporti corretti con la scuola e che siano ispirati, per quanto possibile, al principio del risarcimento del danno (es aiuto ai compagni disabili, preparazione di materiali didattici sull'educazione alla convivenza civile, lavori di segreteria, pulizia del cortile, delle aule,...).
 4. I contenuti e le modalità dei suddetti obblighi devono essere stabiliti dal Consiglio di classe riunito con la sola componente docente.
 5. I genitori potranno essere chiamati a rispondere direttamente dell'operato dei propri figli, nel caso in cui gli stessi arrechino danni alle strutture scolastiche, agli arredi e alle attrezzature, rifondendo i danni arrecati.

SANZIONI ULTERIORI	MANCANZE disciplinari
Allontanamento oltre i quindici giorni	<p>Presenza di due condizioni:</p> <p>1) commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.: costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) e/o reati che costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica (incendi, allagamenti, etc.); 2) valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.</p>
Allontanamento fino al termine delle lezioni	<p>Presenza di tre condizioni:</p> <p>1) commissione dei reati di cui al punto precedente;</p> <p>2) recidiva oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>3) verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno.</p>
Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente

ARTICOLO 3 - DIVIETO USO CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici negli spazi dell'istituto (aule, palestra, corridoi, bagni, scale, cortili).

E' vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Si chiede, quindi, agli alunni di non portare il telefono cellulare e/o dispositivi elettronici a scuola. Si raccomanda alle famiglie di invitare i figli a lasciare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici a casa. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

2. Per coloro che dovessero utilizzare, negli spazi dell'Istituto, cellulari e/o dispositivi elettronici, si erogano le seguenti sanzioni, ispirate al criterio di gradualità:

- a) ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente. L'alunno potrà ritirare l'oggetto ritirato solo al termine dell'orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente (prima volta)
- b) all'alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in presidenza e potranno essere riconsegnati solo ai genitori, previo appuntamento con il dirigente scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente.
- c) qualora l'alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l'obbligo di frequenza.

3. Il trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici viola il diritto alla protezione dei dati personali (D.L.vo 196/2003). Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. Nei locali scolastici e durante le attività scolastiche (visite e viaggi di istruzione) non è pertanto consentito scattare fotografie o registrare suoni o filmati riconducibili a persone fisiche, tantomeno diffonderli o comunicarli, se non sono fatte per scopo istituzionale o comunque autorizzate dai docenti presenti e accompagnatori secondo precise indicazioni.

4. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistono o meno gli estremi della violazione della privacy o atti di cyberbullismo. In tal caso il Consiglio di classe determinerà la sanzione da applicare.

5. Il divieto di utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici per motivi personali all'interno degli edifici scolastici in orario di servizio è da intendersi rivolto anche al personale della scuola. Al personale che non osserva la disposizione dopo preciso richiamo verbale, se ripetuta, verrà inviato avvertimento scritto.

ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Qualunque operatore della scuola che constati un comportamento che possa configurare una mancanza disciplinare lo deve comunicare al fiduciario di plesso e/o agli insegnanti della classe dell'alunno cui è addebitabile la mancanza disciplinare.

1. L'insegnante della classe o l'insegnante che effettua una sostituzione nella classe o il fiduciario o il Dirigente scolastico, ai quali sia stato riferita la mancanza disciplinare o che l'abbiano constatata personalmente, dopo avere invitato gli interessati ad esporre le loro ragioni e dopo avere preso atto delle loro dichiarazioni, se ritengono che la mancanza implichi una sanzione che rientra nella loro competenza, la applicano segnalandola al Consiglio di classe nella sua prima riunione successiva al fatto; è facoltà del Consiglio di classe stabilire una propria apposita convocazione per procedere all'applicazione di una sanzione più grave di quella già irrogata dall'insegnante o dal fiduciario o dal Dirigente scolastico per la mancanza segnalata.
2. L'insegnante della classe o l'insegnante che effettua una sostituzione nella classe o il coordinatore o il fiduciario o il Dirigente scolastico, ai quali sia stata riferita la mancanza disciplinare o che l'abbiano constatata personalmente, se ritengono che la mancanza, per la sua gravità, implichi una sanzione di competenza del Consiglio di classe ne chiedono la convocazione al Dirigente per procedere all'applicazione delle sanzioni più gravi di sua competenza. Il coordinatore di classe, su delega del Dirigente, ha facoltà di acquisire informazioni più precise in merito all'evento occorso passibile di sanzioni, prima della seduta di Consiglio.
3. Il Consiglio di classe, convocato per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di propria competenza, procede all'audizione di chi ha segnalato la mancanza disciplinare e di chiunque altro possa apportare elementi utili alla esatta individuazione del comportamento sottoposto al suo esame. Può essere invitato il minore ad esporre le sue ragioni che possono essere in ogni caso acquisite anche precedentemente all'avvio della seduta, dal Dirigente scolastico e da un docente.
4. A conclusione del procedimento, il Consiglio di classe, convocato per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di propria competenza, se decide di irrogare una sanzione, ne stabilisce il tipo e gli obblighi collegati alla stessa e lo comunica ai genitori, affinché dalla collaborazione delle parti "educative" scaturisca un sereno dialogo pedagogico, finalizzato ad un reale cambiamento dell'alunno.

ARTICOLO 5 – RICORSI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia, interno alla scuola, di cui al successivo art. 7, a norma dell'art.5, comma 2 del DPR 24.6.1998, n. 249 e del D.P.R. 235 del 21/11/2007.
2. Se il ricorso riguarda sanzioni irrogate dal Consiglio di classe, l'organo di garanzia acquisisce la verbalizzazione della seduta, e procede all'audizione del Coordinatore della classe e, solo se richiesto, del ricorrente in prima persona. E' ammessa la presentazione di documentazione scritta ulteriore presentata dal ricorrente e/o dalla Coordinatrice della classe, nel rispetto della normativa della privacy. Non è consentita l'audizione diretta di altri testimoni durante la seduta, nè la presenza dell'alunno interessato.
3. L'Organo di garanzia si riunisce entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso, su convocazione del Presidente e, raccolti tutti gli elementi utili, decide entro 10 giorni dalla prima convocazione. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata. Delibera in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, valuta la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione della sanzione.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. L'esito del ricorso va comunicato al Consiglio di Classe e al ricorrente entro i 5 gg. successivi alla decisione.

ARTICOLO 6 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Nei primi giorni di scuola, i genitori ed il coordinatore di classe della classe prima (in rappresentanza di tutti i docenti) sottoscrivono il "Patto educativo di corresponsabilità".

Tale documento è previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 235/07, è predisposto dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto..

Tale Patto, assieme al PTOF, al Regolamento di Istituto e al Regolamento di disciplina, viene illustrato dai docenti di classe agli alunni nei primi giorni di scuola, per favorire la conoscenza e l'osservanza delle norme che contiene, in un'ottica di condivisione delle regole, dei diritti, dei doveri dello studente, del concetto di mancanza e di relativa sanzione.

ARTICOLO 7 - ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di garanzia, previsto dall'art.5, secondo comma del DPR n.249/98, modificato dall'art 2 del D.P.R. 235 del 21/11/2007, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e due genitori eletti Rappresentanti dei genitori. E' presieduto dal Dirigente scolastico (art 2 co 1 D.P.R. 235 del 21/11/2007) .

2. L'Organo di garanzia viene eletto dal Consiglio di Istituto, dura in carica tre anni; può esaurire il proprio mandato per decadenza della funzione docente e genitore dei suoi membri; in tal caso l'Organo viene ricostituito con i membri supplenti, in prima fase, e successivamente ricomposto a seguito di indizione di nuove elezioni dei Rappresentanti.

Il docente facente parte dell'Organo, in caso sia proposto ricorso contro una sanzione disciplinare proposta dal Consiglio di classe cui il docente appartiene, deve essere sostituito con un supplente, per incompatibilità.

I genitori facenti parte dell'Organo, in caso sia proposto ricorso contro una sanzione disciplinare proposta dal Consiglio della classe cui appartiene il/la proprio/a figlio/a, debbano essere sostituiti con supplenti, per incompatibilità.

Il Consiglio di Istituto delibera le nomine a maggioranza semplice.

3. L'Organo di garanzia decide su richiesta di chiunque ne abbia interesse (genitori e/o tutori) sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal DPR 24.6.'98. n.249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal D.P.R. 235 del 21/11/2007.

4. Non è consentita l'astensione dei membri dell'organo di garanzia in caso di ricorso al voto.

5. In prima convocazione le deliberazioni sono valide solo se sono presenti tutti i membri, in seconda convocazione sono sufficienti i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

6. In caso di parità prevale il voto del Presidente, il Dirigente scolastico.

7. Il compito di segretario verbalizzatore spetta al docente designato dal Consiglio di Istituto.

8. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo avanti il Direttore dell'USR. Il reclamo va presentato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore del USR assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia costituito presso l'USR.

ARTICOLO 8 - NORMA FINALE

Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno di Istituto. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.